



SCHEDA PRODOTTO POG

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 30 decies, comma 6 del Codice delle assicurazioni Private e del Regolamento IVASS 45/2020.

Si compone di tre sezioni:

Sezione I – Caratteristiche del prodotto

Sezione II – Struttura del prodotto

Sezione III – Processo di approvazione del prodotto

Tale Scheda Prodotto è a disposizione di tutti i distributori in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di POG al fine di consentire loro di comprendere le caratteristiche del prodotto assicurativo, nonché di distribuirlo presso il mercato di riferimento.

SEZIONE I – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Tipologia prodotto	POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
2. A chi è rivolta	A soggetti che abbiano con la pubblica amministrazione un rapporto di servizio o un mandato.
3. Cosa assicura	<p>a) L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.</p> <p>b) Responsabilità Amministrativa e Amministrativa- Contabile Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi con colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. La garanzia vale altresì nei casi di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali</p>



involontariamente cagionate dall'Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri. Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da Sinistri attinenti ad azioni di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di Appartenenza, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia come previsto all'Art. 18 che segue, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

4. Durata della polizza

La polizza è emessa per la durata di un anno, senza tacito rinnovo.

5. Forma dell'assicurazione

Polizza in regime "Claims-Made": La polizza copre i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata del contratto e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza e non siano già noti all'**Assicurato** o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

6. Inizio e termine della garanzia (postuma)

L'Assicurazione è operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori entro il numero di anni indicato nella scheda di copertura, successivi alla data di cessazione, purchè afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

SEZIONE II – STRUTTURA DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI
Retroattività	Da Decorrenza a Illimitata
Tacito rinnovo	Non operante



Massimali	Da euro 500.000 ad euro 5.000.000,00
Forma della Garanzia	“All risk” ad eccezione di quanto espressamente escluso dalla garanzia.
ESTENSIONI AGGIUNTIVE ACQUISTABILI	
	A. Responsabilità civile per danni materiali e corporali B. Responsabilità amministrativa e contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso terzi

SEZIONE III – DEFINIZIONE DEL TARGET MARKET

FASE 1 – Definizione del Target Market

Target Market Positivo: il Target Market positivo corrisponde a coloro che prestano servizio presso la pubblica amministrazione in qualità di un rapporto di servizio o un mandato.

Target Market Negativo: il Target Market negativo corrisponde a soggetti che non rispondono per colpa grave nei confronti della pubblica amministrazione

FASE 2 – Test

Il test sul prodotto è stato svolto sulla base delle risposte alle seguenti domande:

D (1) Il prodotto copre il Target Market Positivo dai principali rischi in cui questo può incorrere nell'ambito della copertura assicurativa prestata dal prodotto?

R (1): Sì.

D (2) Sono state rappresentate le esclusioni/limitazioni?

R (2) Si ritiene siano state adeguatamente evidenziate le limitazioni e le esclusioni, e che le stesse non abbiano impatti sul Target Market Positivo.

D (3) Sono state rappresentate le estensioni che possono essere acquistate a pagamento per ottenere una copertura più ampia?

R (3) Si ritiene siano state adeguatamente evidenziate le estensioni acquistabili.

D (4) il Prodotto risponde ad un obbligo di legge? Ed, in questo caso, il prodotto è designato per tutti i soggetti su cui grava tale obbligo?

R (4) Sì

D (5) È stato verificato che il canale di vendita utilizzato sia in grado di raggiungere il Target Market Positivo e di spiegarne le caratteristiche?

R (5) Sì – il canale distributivo è composto da Intermediari regolarmente iscritti alla Sezione A o B del RUI

FASE 3 – Monitoraggio



furness
underwriting

Il presente prodotto è soggetto ad un costante monitoraggio, condotto anche sulla base del flusso informativo di ritorno da parte dei distributori.

Tale monitoraggio permette di individuare i casi in cui dovesse rendersi necessaria una revisione del prodotto.

FASE 4 – Individuazione della Strategia di distribuzione

Il prodotto verrà distribuito attraverso i canali tradizionali sulla base di accordi di collaborazione con Intermediari iscritti alla Sezione A e B del RUI e, in alcuni casi, soggetti iscritti alla Sezione D del RUI.

Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale del Dipendente della Pubblica Amministrazione
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni.
Impresa che realizza il prodotto: Lloyd's Insurance Company S.A.
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Non Applicabile
Prodotto: RC Patrimoniale del Dipendente della Pubblica Amministrazione
Data di realizzazione del DIP Danni: 07/03/2024
Il DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bruxelles (Belgio) Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloyds.com/brussels

E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi.

La filiale italiana di Lloyd's Insurance Company S.A. è sita in Milano, 20121 Corso Garibaldi 86,

E-mail: informazioni@lloyds.com

Tel: +39 02 6378 8870

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi o alla Pubblica Amministrazione involontariamente commessi a seguito di inadempienza dei doveri professionali nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge.
- ✓ La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- ✓ Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da Sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia come previsto dal testo di polizza ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.
- ✓ Responsabilità Amministrativa e Amministrativa- Contabile
- ✓ Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi con colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.
- ✓ La garanzia vale altresì nei casi di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali



Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- ✗ Danni Materiali di qualsiasi tipo (salvo qualora le condizioni contrattuali specifiche prevedano diversamente); azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente; multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato
- ✗ derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- ✗ derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
- ✗ un Attacco Cyber;
- ✗ Indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico; a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
- ✗ a ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.
- ✗ qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito: all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato; da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un Sistema Informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra

involontariamente cagionate dall'Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al testo di polizza. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

parte che agisca per conto dell'Assicurato.

- * Qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di Dati se conseguenza diretta o indiretta di un Attacco Cyber.

Per l'elenco completo delle esclusioni si rinvia al testo di polizza.



Ci sono limiti di copertura

Principali limitazioni:

L'assicurazione non è intesa a tenere indenne l'Assicurato:

- ! fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;
- ! per le richieste di risarcimento avanzate dalle persone non considerate "terzi";
- ! inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- ! il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969 e D.lgs 209/2005 – titolo X;
- ! la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni.

Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rinvia al testo di polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
- ✓ Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l'Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al Coverholder dei Lloyd's specificato in polizza, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è definito dalla normativa vigente al momento dell'emissione del contratto di assicurazione. Il premio deve essere pagato al momento dell'emissione del contratto di assicurazione e comunque non oltre la data di decorrenza dello stesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in polizza. La polizza ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza, senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta, a meno che in scheda di copertura non sia richiamata l'operatività della clausola del tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Se in scheda di copertura è richiamata la clausola del tacito rinnovo, è previsto il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata inviata con preavviso di almeno 30 giorni prima della data della scadenza annuale. Altrimenti non essendo previsto un rinnovo tacito, non è previsto il diritto di disdetta.

Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale del Dipendente della Pubblica Amministrazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa che realizza il prodotto: Lloyd's Insurance Company S.A.
 Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Non Applicabile
 Prodotto: RC Patrimoniale del Dipendente della Pubblica Amministrazione
 Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo 07/03/2024
 Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bruxelles (Belgio) Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloyds.com/brussels

E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi.

La filiale italiana di Lloyd's Insurance Company S.A. è sita in Milano, 20121 Corso Garibaldi 86,

E-mail: informazioni@lloyds.com

Tel: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad € 136.222.500,00

Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su www.lloyds.com/brussels.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Postuma inferiore a 2 Anni	Possibilità di decrementare gli anni di postuma da 2 a 0 anni
-------------------------------	---

Retroattività inferiore a 2 Anni	Possibilità di decrementare gli anni di retroattività da 2 a 0 anni
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Incremento del massimale superiore a Euro 500.000,00	Il massimale minimo acquistabile è di Euro 500.000, fino ad un massimo di Euro 5.000.000
Postuma superiore a 2 Anni	Possibilità di incrementare gli anni di postuma da 2 a 5 anni
Retroattività superiore a 2 Anni	Possibilità di incrementare gli anni di postuma da 2 anni a illimitata
	Responsabilità civile per danni materiali e corporali



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
-----------------------	---




Ci sono limiti di copertura?


Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l'Assicurato deve avvisare l'impresa entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, con una comunicazione scritta.
	Assistenza diretta / in convenzione: Non sono previste prestazioni aggiuntive fornite ne' direttamente ne' indirettamente dall'impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste prestazioni aggiuntive fornite ne' direttamente ne' indirettamente dall'impresa.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Obblighi dell'impresa	L'impresa si impegna a pagare l'indennizzo entro 60 giorni dalla ricezione della quietanza debitamente sottoscritta dal beneficiario.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Rimborso	Non è previsto il rimborso.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non è prevista la sospensione del contratto.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto a persone fisiche o giuridiche residenti in Italia.	

 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione - la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 15%.	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com</p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data del reclamo. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	In caso di riscontro insoddisfacente o qualora un riscontro non sia stato ricevuto nel termine previsto di 45 giorni, Lei avrà facoltà di riportare la

	<p>Sua doglianza all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, IVASS i cui contatti sono di seguito specificati:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRÀ CONSULTARE TALE AREA, NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Questa è una polizza CLAIMS MADE, ossia è una copertura assicurativa operante per le Richieste di risarcimento (vedere definizione di polizza di sinistro) ricevute per la prima volta dall'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore nel corso del Periodo di assicurazione.

Salva diversa pattuizione tra le parti, terminato il periodo di assicurazione cessano gli obblighi dell'Assicuratore e nessun a denuncia potrà essere accettata.

Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel questionario compilato dall'Assicurato, costituiscano la base di quest'Assicurazione e parte integrante della Polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza e di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO

Il soggetto indicato in scheda di copertura **che abbia con la Pubblica Amministrazione** un rapporto di lavoro o servizio o mandato ivi compresi gli Amministratori, il **Segretario comunale, i dirigenti e i Dipendenti**.

CONTRAENTE

Il soggetto indicato in scheda di copertura.

DANNI MATERIALI

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

DANNO

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

DIPENDENTE LEGALE

Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Ente di Appartenenza.

DIPENDENTE TECNICO

Qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al

Responsabile unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di **dipendenza con la Pubblica Amministrazione** che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

**DURATA DEL CONTRATTO/
PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella **Scheda di Copertura**.

ENTE DI APPARTENENZA

l'Ente facente parte della **Pubblica Amministrazione** con il quale l'**Assicurato** abbia un rapporto di servizio o un mandato.

GLI ASSICURATORI

L'impresa di Assicurazione indicata nella **Scheda di Copertura**.

INDENNIZZO

La somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.

MASSIMALE

La massima esposizione degli **Assicuratori** per ogni **Sinistro**.

PERDITE PATRIMONIALI

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di **Danni Materiali**.

PERIODO DI EFFICACIA

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella **Scheda di Copertura**, e la data di scadenza del Contratto.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo Pubbliche, gli Ordini Professionali ed i Consigli di Disciplina, ATER, USSL, ASL, Ospedali Pubblici, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

**RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA**

La responsabilità gravante sull'**Assicurato** che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**, abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale all'Ente di Appartenenza**, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla **Pubblica Amministrazione** o allo Stato.

**RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA - CONTABILE**

La **Responsabilità Amministrativa** sopra definita, gravante sull'**Assicurato** qualora agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

RESPONSABILITÀ CIVILE

La responsabilità che possa gravare personalmente sull'**Assicurato** nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'Art. 2043 del C.C. e dell'Art. 28 della Costituzione, per **Perdite Patrimoniali** arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.

SCHEDA DI COPERTURA

Il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.

SINISTRO

Si configura un **Sinistro** quando l'**Assicurato**, per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione**, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per **Danni** in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per **Responsabilità Amministrativa**.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente nel caso in cui le stesse siano imputabili a dolo.

Art. 2

COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri Assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

Gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro.

Art. 3

PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, se l'Assicurato non paga il premio o la prima rata di premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' (trentesimo) giorno dopo la data di decorrenza dell'assicurazione e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

Se alle scadenze convenute l'Assicurato non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 4

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa (art. 1898 Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6**CORRESPONSABILITA'**

L'Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati degli stessi Enti della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.

Nell'eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori ai termini del Certificato o dei Certificati ecceda l'importo indicato nella Scheda di Copertura, le indennità spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.

Art. 7**OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

Nonostante i provvedimenti di qualunque clausola o condizione contenuta nella presente polizza, in caso di Sinistro si applicano le seguenti condizioni:

7.1 l'Assicurato, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze, deve darne avviso scritto anche a mezzo fax o mail, agli Assicuratori, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte:

7.1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;

7.1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti;

7.1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato;

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 7.1.2 e 7.1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.

7.2 la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal Contraente per conto dell'Assicurato nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dagli Assicuratori come se fosse fatta dall'Assicurato stesso;

7.3 l'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile, e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione;

7.4 considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia del Sinistro durante il Periodo di Assicurazione - fermo restando quanto precisato ai comma 7.1. e 7.2 sopra - comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo;

7.5 senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8**PROROGA DELL'ASSICURAZIONE – FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO – ARTICOLO VALIDO SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATO IN SCHEDA DI COPERTURA**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, o qualora fosse regolamentato in modo differente nella scheda di copertura, quest'ultima è prorogata per un ulteriore anno. La proroga non sarà applicabile qualora il contratto risultasse sinistrato.

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all'assicurato che abbia cagionato il sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'**Assicurato**.

Art. 10

FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'**Assicurato**.

Art. 11

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto non è altrimenti disciplinato nella presente Assicurazione, valgono esclusivamente le norme della legge italiana e in caso di dubbia interpretazione si applicherà quella più estensiva e più favorevole per l'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 12

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

12.1 Responsabilità Civile verso Terzi

L'Assicurazione è prestata per la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'**Assicurato** stesso debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia di cui sopra comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi da **Sinistri** conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il **Periodo di Efficacia** come previsto all'Art. 18 che segue, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

12.2 Responsabilità Amministrativa e Amministrativa- Contabile

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per **Perdite Patrimoniali** cagionate alla **Pubblica Amministrazione**, all'**Ente di Appartenenza** e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi con colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla **Pubblica Amministrazione** in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

La garanzia vale altresì nei casi di rivalsa esperita dalla **Pubblica Amministrazione** che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dall'**Assicurato** stesso, da solo o in concorso con altri.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi da **Sinistri** attinenti ad azioni di rivalsa da parte della **Pubblica Amministrazione** in genere, compreso l'**Ente di Appartenenza**, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Efficacia** come previsto all'Art. 18 che segue, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

Art. 13

PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 14

PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 15

LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIA

Per ogni singolo **Assicurato**, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** per ciascun **Sinistro** e cumulativamente per l'insieme di tutti i **Sinistri** verificatisi in uno stesso **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi.

In caso di corresponsabilità tra più **Assicurati** nello stesso **Sinistro**, gli **Assicuratori** risponderanno fino e non oltre il **Limite** di Indennizzo cumulativo indicato nella **scheda di copertura**, indipendentemente dal numero degli **Assicurati** coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 18 che segue.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione di alcuna **franchigia**.

Art. 16

RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione non vale per i **Sinistri** relativi a:

- a) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo;
- b) attività svolta dall'**Assicurato** quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 23 che segue;
- c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni;
- d) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui alla legge 990 del 1969 e D.lgs 209/2005 – titolo X;
- g) fatti o circostanze pregresse già note all'**Assicurato** e/o denunciate prima della data d'inizio della **Durata del Contratto**, fatto salvo quanto previsto all'art. 30 Continuous Cover;
- h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'**Assicurato**;
- i) I sottoscrittori non sono tenuti a pagare i Costi della Difesa per conto dell'**Assicurato** riguardanti qualsiasi reclamo derivante direttamente o indirettamente da o in relazione ad una qualsiasi delle attività elettroniche dell'Assicurato (sia deliberata o meno) inclusa la diffusione di virus informatici, e-mail malevole e / o inappropriata e qualsiasi violazione di qualsiasi legge sulla protezione dei dati o leggi, regolamenti o leggi simili. Attività elettroniche comprende qualsiasi utilizzo di reti elettroniche, tra cui Internet e reti private, intranet, extranet, posta elettronica, web mondiale e mezzi simili di

proprietà della persona assicurata, persone, società di persone, società o società che agiscono per l'Assicurato o per conto dell'Assicurato.

nonché per i **Danni**:

- j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- l) derivanti da investimenti effettuati con l'utilizzo di Strumenti Derivati;
- m) derivanti da calunnia ingiuria e diffamazione.

Art. 17

ASSICURAZIONE "CLAIMS MADE" – RETROATTIVITÀ

L'Assicurazione è prestata nella forma «claims made» e vale per i **Sinistri** che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata del contratto e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza e non siano già noti all'**Assicurato** o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'**Assicurato** licenziato per giusta causa.

Art. 18

GARANZIA POSTUMA

Nel caso di morte o pensionamento dell'assicurato o di cessazione dell'attività assicurata, l'Assicurazione diviene altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli Assicuratori entro il numero di anni indicato nella scheda di copertura, successivi alla data di cessazione, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Il **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** è l'obbligazione massima alla quale gli **Assicuratori** saranno tenuti, cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un **Periodo di Assicurazione** distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'**Assicurato** licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i **Danni** relativi a un **Sinistro** rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'**Assicurato** o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale **Sinistro**.

Art. 19

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle **Perdite Patrimoniali** determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 20

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'**Assicurato** e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all'Art. 23 che segue.

Art. 21 **CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art.18 della presente polizza, l'assicurazione termina in caso di cessazione dell'**Assicurato** dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 22 **VINCOLO DI SOLIDARIETÀ**

In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno di quanto dovuto al **Danneggiato**, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 23 **ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 16 b) si precisa che l'**Assicurazione** vale per tutti gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli **Assicurati** in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri Enti, Società o organi collegiali.

Art. 24 **SINISTRI IN SERIE**

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

Art. 25 **ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO 81/2008**

Sempre che l'**Assicurato** sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli **Assicurati** in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche a favore di quegli **Assicurati** che non abbiano eseguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo decreto legislativo 81/2008.
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26 **"LEVATA PROTESTI"**

L'**Assicurazione** è estesa alle **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del **Massimale** di Euro 150.000,00 per singolo **Sinistro** e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni **Sinistro**, con il massimo non indennizzabile di Euro 2.500,00.

Ferme restando tutte le altre condizioni di **Assicurazione**.

Art. 27 **ACQUISIZIONI IN ECONOMIA**

Premesso che l'**Assicurato** persona fisica sia stato legittimato a procedere ai sensi del D.Lgs 50/2016 e poi aggiornato con le modifiche dalla Legge 27/2017 e il Decreto Correttivo 56/2017 oltre che con la Legge 96/2017 ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante: a) amministrazione diretta b) procedura di cottimo fiduciario, l'assicurazione s'intende estesa entro il limite per sinistro e per anno assicurativo previsto dalle leggi vigenti, per ciascun **Assicurato** alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** Persona Fisica in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto inadempimento dell'obbligazioni

assunte dall'Impresa Cottimista.

Art. 28

PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CUI AL D.LGS. 196/2003

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dall'**Assicurato** a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale **Assicurato**. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'Art. 11 del D.Lgs 196/2003, dal Regolamento (EU) 2016/679 e successivi emendamenti e/o modifiche, e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'Art. 2050 Codice Civile, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'Art. 2059 Codice Civile.

Art. 29

GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI

Gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in polizza per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 30

CONTINUOUS COVER

Gli Assicuratori si impegnano, nei termini e alle condizioni della presente Polizza, a tenere indenne l'Assicurato dalle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta allo stesso successivamente alla decorrenza della presente polizza, anche se derivanti da Fatti e/o Circostanze che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della Polizza, a condizione che:

- a) Alla data in cui per la prima volta l'Assicurato sia venuto a conoscenza di Fatti e/o Circostanze all'origine della Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato fosse coperto da assicurazione per il medesimo rischio di cui alla presente Polizza;
- b) l'Assicurato sia stato ininterrottamente coperto per il medesimo rischio senza soluzione di continuità con la presente polizza, dalla data di cui al punto a).

Art. 31

CLAUSOLA BROKER

Con la conclusione del presente contratto l'Assicurato conferisce al Broker, o Agente di Assicurazioni indicato nella Scheda di Copertura, il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione.

Gli Assicuratori hanno conferito al Coverholder indicato nel Modulo l'incarico di ricevere e trasmettere la relativa corrispondenza. È convenuto pertanto che:

- a. Ogni comunicazione fatta dal Coverholder al Broker o Corrispondente sarà considerata come fatta all'Assicurato;
- b. Ogni comunicazione fatta dal Broker o Corrispondente al Coverholder sarà considerata come fatta dall'Assicurato.

Quanto sopra non si applica alle modalità di denuncia dei Sinistri.

Gli Assicuratori accettano che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker o Corrispondente.

Art. 32

CARICHE CESSATE

La copertura assicurativa si intende operante anche per eventuali Cariche esercitate in precedenza ed al momento della adesione alla presente copertura assicurativa cessate, purché ne venga dato atto in questionario.

Art. 33**PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DAL DANNO ALL'IMMAGINE DELL'ENTE**

Sono comprese in garanzia le perdite patrimoniali dovute al danno d'immagine, involontariamente cagionate dall'Assicurato alla Pubblica Amministrazione.

CONDIZIONI SPECIALI

(operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di copertura)

Art. 34**DIFFERENZA IN MASSIMALI**

Si prende atto che in considerazione del fatto che l'**Assicurato** abbia dichiarato l'esistenza di un'altra assicurazione in corso, a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente assicurazione, per un **Massimale** non inferiore a EUR 500.000,00 per singolo **Sinistro** e in aggregato annuo, nell'eventualità di un **Sinistro** coperto da entrambe le assicurazioni, questa copertura risponderà per i soli limiti in eccesso ai massimali previsti dall'altra assicurazione, sempre e comunque entro i limiti massimali previsti dalla presente polizza e sempre che l'**Assicurato** mantenga in vigore tale altra assicurazione fino alla scadenza del presente contratto.

Ferme restando tutte le altre condizioni di assicurazione.

Sconto sul Premio: 30 %

Art. 35**COPERTURA PERSONALE DISTACCATO**

Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso altro Ente, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

Art. 36**PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'USO DI DERIVATI FINANZIARI:**

A parziale deroga dell' Art 18, lettera l), la garanzia di cui alla presente polizza comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dagli **Assicurati** al proprio Ente di appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, derivanti da o attribuibili a operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché derivanti direttamente dai provvedimenti di attribuzione di incarico per la gestione di tali strumenti finanziari. La presente garanzia è prestata con un sottolimito di Euro 50.000,00.

Art. 37**ATTIVITÀ DI RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 E PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DL. 33/2013:**

L'Assicurazione viene estesa alla attività di responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni. Tale estensione viene prestata unicamente a condizione che l'**Assicurato** provi di aver predisposto e completato per intero, prima della commissione del fatto da parte di un soggetto appartenente allo stesso Ente, il piano di cui al comma 5 della L. 190/2012 art. 1 e successive modifiche e la predisposizione delle procedure di selezione e formazione del personale. L'**Assicurazione** viene estesa alla attività di Responsabile per la pubblicità e trasparenza ai sensi del D.L. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. La presente Garanzia Accessoria s'intende operante limitatamente al caso di Colpa Grave, escluso il dolo dell'**Assicurato** ed unicamente per la **Responsabilità Amministrativa, Contabile** ed erariale dell'Assicurato stesso.

Art. 38**RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI VERSO TERZI**

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'**Assicurato** all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di Danni Materiali e Corporali involontariamente cagionati a terzi, all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'**Assicurato** debba

rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza nel Modulo di Adesione. La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'**Assicurato**, ed è prestata fino alla concorrenza di un **Massimale** di EUR 500.000,00 con una **Franchigia** fissa di Euro 500.00 per **Sinistro**. L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una **Responsabilità Amministrativa** dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa. Relativamente al personale Sanitario, Ospedaliero e Veterinario o qualsiasi altro personale coinvolto in attività mediche e paramediche o comunque attinenti al settore Sanitario, l'estensione di cui sopra si intende esclusa. Il sovrappremio pagabile per l'estensione relativa alla Responsabilità Civile per Danni Materiali e Corporali verso terzi e' da intendersi pari al 20% del premio annuo più qualsiasi altro sovrappremio pagato. Il sovrappremio pagabile per l'estensione relativa alla Responsabilità Civile per Danni Materiali e Corporali verso terzi per le Forze dell'Ordine e' da intendersi pari al 60% del premio annuo più qualsiasi altro sovrappremio pagato, fermo restando che tale estensione è applicabile esclusivamente alle cariche amministrative delle suddette Forze dell'Ordine.

Art. 39

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE A SEGUITO DI CALUNNIA, INGIURIA, DIFFAMAZIONE VERSO TERZI

A deroga della esclusione di cui all'Art. 18 lettera m), l'Assicurazione è prestata per la **Responsabilità Amministrativa** e contabile per danni cagionati dall'**Assicurato** all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso terzi ed in conseguenza di un fatto di cui l'**Assicurato** debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza nel Modulo di Adesione. La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'**Assicurato**, ed è prestata entro un sottolimito di pari al 50% del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura**. L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nei confronti dell'**Assicurato** che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una **Responsabilità Amministrativa** dell'**Assicurato** ed entro i limiti della stessa

Il sovrappremio pagabile per l'estensione relativa alla **Responsabilità Amministrativa** e contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione è da intendersi pari al 25% del premio annuo più qualsiasi altro sovrappremio pagato.

Art. 40

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Nel caso l'**Assicurato**, fosse un Dipendente Tecnico come definito nella presente polizza, l'esclusione di cui all'Articolo 16 (a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

Art. 40.1 Clausola aggiuntiva all'Art.12 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, compreso l'Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito.

La garanzia si intende altresì estesa a coprire la **Responsabilità Amministrativa – Contabile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate all'Ente di Appartenenza, allo Stato, e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito.

Art. 40.2 Esclusioni Addizionali

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

l. la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore.

Art. 40.3 Condizioni Aggiuntive

L'Assicurazione si intende operante anche per i **Sinistri** derivanti da:

a. consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

b. le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31/05/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 7 del 2 Agosto 2002.

c. l'attività di Responsabile del Procedimento(se è stato indicato nel questionario che forma parte integrante della polizza).

d. le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

e. le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di lavori Pubblici, incluse la verifica e validazione dei progetti, così come prevista dal D.Lgs 50/2016 e poi aggiornato con le modifiche dalla Legge 27/2017 e il Decreto Correttivo 56/2017 oltre che con la Legge 96/2017 e dal regolamento di attuazione. Per tali coperture gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo premio addizionale richiesto, a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni secondo il D.M. 123/04 (appendice 8) a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto. Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO CYBER

(Questa appendice prevale su qualsiasi altra disposizione prevista dal presente contratto di Assicurazione.)

- 1) Il presente contratto esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
 - a) Un **Attacco Cyber**;
 - b) Indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi **Sistema Informatico**;

a condizione che il **Sistema Informatico** sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato; o
 - c) la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.
 - d) qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
 - i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
 - ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un **Sistema Informatico** posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.
- 2) Qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di **Dati** se conseguenza diretta o indiretta di un **Attacco Cyber**.

Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni:

Per Sistema informatico si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati.

Per Attacco Cyber si intende un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico**.

Per **Dati** si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l'utilizzo, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione da un sistema informatico.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli articoli 1322-1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara, anche per conto dell'Assicurato, di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «Claims Made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

- Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO (OMESSA DENUNCIA DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE).
- Art. 8 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO;
- Art. 17 - ASSICURAZIONE "CLAIMS MADE" – RETROATTIVITÀ;
- Art. 18 - GARANZIA POSTUMA;
- Art. 20 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI;
- Art. 21 - CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE;
- Art. 30 - CONTINUOUS COVER;
- Art. 31 - CLAUSOLA BROKER;

Data

L'Assicurato o il Contraente

.....

.....